



COMUNE DI PISANO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI N. 160 DEL 14/09/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE COMUNE DI PISANO/ ESSEGI S.R.L. PROCEDURA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 10-QUATER L. N. 212/2000 CIG BCF49F9EAF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 107, comma 2, a mente del quale *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”* ;

Visto il Decreto n. 9 del 26.06.2026 in ordine all’individuazione dei responsabili dei servizi;

Richiamate:

- la delibera di consiglio comunale n. 30 del 19.12.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026/2028;
- la delibera di consiglio comunale n. 31 del 19.12.2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2026/2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.04.2026 con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27.03.2026 con cui è stato approvato il PIAO 2026/2028;

RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 12.08.2026 con la quale si affidava all'Avv. Dal Piaz l'assistenza legale giudiziale relativa all'opposizione del reclamo proposto dalla Società Essegi s.r.l. nei confronti del decreto del Giudice dell'Esecuzione che aveva rigettato l'istanza di sospensione, al fine di recuperare il credito tributario pregresso; in particolare Imu per le annualità dal 2019 al 2024 e Tari per le annualità dal 2020 al 2024 per un ammontare complessivo maturato di interessi e sanzioni pari ad € 45.180,38 rispetto all'importo iniziale di € 33.054,20;

CONSIDERATO che la società Essegi s.r.l. ha ancora la possibilità di far valere le proprie ragioni in fase di merito parimenti innanzi al Tribunale di Verbania e ripropone nuovamente le medesime argomentazioni utilizzando uno strumento di impugnazione differente ossia l'annullamento in autotutela obbligatorio che secondo la Giurisprudenza, non può essere utilizzato per superare il termine di impugnazione di 60 giorni innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria in quanto il suo scopo è quello di fare fronte a errori nella percezione dei fatti e non relativi alla valutazione giuridica dei presupposti impositivi come nel caso di specie.

RILEVATO CHE:

- L'art. 10-quater della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219) disciplina i casi di autotutela obbligatoria, imponendo all'amministrazione finanziaria l'obbligo di procedere all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi o infondati nei casi di manifesto errore, duplicazione o difetto di presupposto, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi;
- La fattispecie in esame presenta profili di particolare complessità tecnico-giuridica che richiedono una valutazione specialistica approfondita in ordine alla sussistenza dei presupposti del citato art. 10-quater, al fine di evitare potenziali contenziosi seriali o condanne alle spese per l'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare la procedura di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.10-quater L. n. 212/2000 avvalendosi dell'assistenza legale giudiziale dell'Avvocato Francesco Dal Piaz, in accettazione del preventivo registrato al protocollo dell'ente con nr. 2921 del 14.09.2026 al fine di recuperare il credito tributario pregresso;

RICORDATO che il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, all'art. 56, comprende tra gli appalti esclusi gli incarichi legali conferiti dalle PP.AA;

RILEVATO che la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;

CONSIDERATO che in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTA la delibera ANAC n.584 del 19 dicembre 2023 relativa all'obbligo di acquisizione del Cig per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice degli appalti;

DATO ATTO che l'affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare l'importo di competenza del Comune di Pisano, preventivato dall'avvocato Francesco Dal Piaz come da nota acquisita al ns. prot. al n. 2921/2026 pari ad € 1.433,95 oltre 15% spese forfettarie, CNP 4% e Iva per complessivi € 1.749,42

relativamente all'incarico di assistenza legale giudiziale per avviare la procedura di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.10-quarter L. n. 212/2000 in oggetto, imputandola al Capitolo di bilancio 2026/2028 n.138/99 int. 01.02.1;

PRECISATO che il presente affidamento è subordinato al rispetto della Legge n. 136/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la predetta prestazione è contraddistinta dal seguente codice CIG BCF49F9EAF;

VISTO il DURC dell'Avvocato Dal Piaz che risulta regolare, conservato agli atti dell'ufficio;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATO nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013".

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di formalizzare all'Avvocato Dal Piaz Francesco con studio a Torino, in via S. Agostino n.12, P.IVA 08790090016, l'incarico riguardante l'assistenza legale giudiziale per avviare la procedura di annullamento in autotutela ai sensi dell'art.10-quarter L. n. 212/2000;
2. di impegnare a favore dell'Avvocato Dal Piaz Francesco, quale corrispettivo per l'incarico di cui sopra, l'importo preventivato di € 1.433,95 oltre 15% spese forfettarie, CNP 4% e Iva pari ad € 315.47, per complessivi € 1.749,42 al Capitolo di bilancio 138/99, Piano finanziario 01.02.1 del Bilancio 2026/2028 annualità 2026;
3. di dare atto che l'importo impegnato sarà esigibile nel 2026 e che si provvederà alla pubblicazione della presente determina nel sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ex art 29 del d.lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Michela Palma

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
Dott.ssa Michela Palma